



# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

## *Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,  
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,  
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,  
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,  
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

## *Coordinatore*

Fausto Giunta

## *Comitato di redazione*

Alessandro Corda, Dario Micheletti,  
Daniele Negri, Caterina Paonessa  
Vito Velluzzi

## *Coordinatore*

Dario Micheletti

## *Direttore responsabile*

Alessandra Borghini

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2014



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2015  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

ISBN 978-884674304-6  
ISMN 1972-3857

## INDICE

### **Primo Piano**

- MARTA BERTOLINO  
*Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità,  
una relazione da scoprire* 15
- MICHELE TARUFFO  
*Aspetti del precedente giudiziale* 37
- DIRK VAN ZYL SMIT  
*La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato* 59
- THOMAS WEIGEND  
*Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo* 75

### **I grandi temi** *Garanzie e garantismo*

- ALBERTO DI MARTINO  
*Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte* 91
- LUIGI FERRAJOLI  
*Cos'è il garantismo* 129
- FRANCESCO MORELLI  
*Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità:  
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate* 143
- GIORGIO PINO  
*L'insostenibile leggerezza della legalità penale* 167

**I grandi temi** *Il discorso di Papa Francesco  
all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI  
*Una convergenza (laica) tra sacro e profano* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populismo e plebeismo nelle politiche criminali* 197

**Tavola rotonda**

*Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice*  
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

*Ne discutono:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Opinioni a confronto**

*I molti volti del disastro*  
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*Il disastro populistico* 254

STEFANO CORBETTA  
*Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli  
costituzionali ed esigenze repressive* 275

GAETANO RUTA  
*Problemi attuali intorno al disastro innominato* 293

---

**Il punto su... Problematiche penali della sicurezza sul lavoro**

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

*La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo*

307

DARIO MICHELETTI

*La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*

323

OSCAR MORALES

*Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo*

365

CARLO PIERGALLINI

*Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"*

387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ

*I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola*

401

**Il punto su... Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione**

RENATO BRICCHETTI

*La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità*

421

MARGHERITA CASSANO

*Il segreto della camera di consiglio*

425

**Dibattito Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi**

ANTONIO GULLO

*Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile?*

435

CATERINA PAONESSA

*Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"*

455

PAOLO VERONESI  
*L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato:  
sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare* 483

**Diritto vivente** *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI  
*Facebook come un luogo pubblico:  
un caso di "analogia digitale" in malam partem* 503

GIOVANNI TUZET  
*Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva* 513

**Antologia**

CRISTIANO CUPELLI  
*Equivoci trionfalistici e letture correttive.  
Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE  
*A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale"* 539

FAUSTO GIUNTA  
*Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali  
e regole di giudizio* 561

GIANFRANCO MARTIELLO  
*L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale  
esperienza giuridica tedesca* 589

RENZO ORLANDI  
*Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e  
l'apporto delle conoscenze extranormative* 619

MICHELE PAPA  
*"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene* 637

MARIO PISANI  
*La crudeltà: variazioni sul tema* 653

## TABLE OF CONTENTS

### **On the front page**

MARTA BERTOLINO

*From the organisation to the individual: economic crime and personhood,  
a relationship to be discovered* 15

MICHELE TARUFFO

*Some aspects of the judicial precedent* 37

DIRK VAN ZYL SMIT

*Life imprisonment in a globalised world* 59

THOMAS WEIGEND

*Where is the criminal law heading toward?  
Problems and evolutionary trends in the 21st century* 75

### **Big themes** *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO

*A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality  
and the judge as a source of law* 91

LUIGI FERRAJOLI

*What guarantism really is* 129

FRANCESCO MORELLI

*Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity:  
against case law of missed interpretations* 143

GIORGIO PINO

*The unbearable lightness of penal legality* 167

**Big themes** *Pope Francis' speech to the delegation  
of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI  
*A (lay) convergence between sacred and profane* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populism and proletarianism in penal policies* 197

**Roundtable**

*The Italian criminal trial twenty-five years after the reform  
of the Code of Criminal Procedure*  
Foreword by Renzo Orlandi 211

*Discussants:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Confronting opinions**

*The many facets of the crime of disaster*  
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*The populist disaster* 254

STEFANO CORBETTA  
*The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance  
between constitutional restrictions and demands for repression* 275

GAETANO RUTA  
*Current issues regarding the offence of nameless disaster* 293

---

**Focus on...** *Current issues regarding the relationship  
between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC  
*Liability for criminal negligence regarding workplace accidents  
in the Spanish legal system* 307

DARIO MICHELETTI  
*The exclusive liability of the worker for his own injury.  
A study on 'passive actus reus' in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES  
*Fundamental questions on the treatment of workplace injuries  
in the Spanish criminal law* 365

CARLO PIERGALLINI  
*Criminal negligence and manufacturing activities:  
a laboratory of "collapsing" law* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ  
*Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation* 401

**Focus on...** *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI  
*The revamped attention to the secrecy of the deliberation room* 421

MARGHERITA CASSANO  
*The secrecy of the deliberation room* 425

**Opinion exchange on** *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO  
*Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor:  
a still defensible balance?* 435

CATERINA PAONESSA  
*No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence  
of "contempt of the honor and prestige of the Head of State"* 455

PAOLO VERONESI <i>Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned</i>	483
<b>Case law</b> <i>The public space open to the “virtual” public</i>	
GIULIA CHECCACCI <i>Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem by “digital analogy”</i>	503
GIOVANNI TUZET <i>Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation</i>	513
<b>Anthology</b>	
CRISTIANO CUPELLI <i>Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality in malam partem</i>	521
OMBRETTA DI GIOVINE <i>Observations on a recent debate on “truth and the criminal law”</i>	539
FAUSTO GIUNTA <i>Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making</i>	561
GIANFRANCO MARTIELLO <i>The use of firearms by police in the current experience of the German legal system</i>	589
RENZO ORLANDI <i>The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge</i>	619
MICHELE PAPA <i>“To the reader”: the visionary introduction to On Crimes and Punishments</i>	637
MARIO PISANI <i>Cruelty: variations on the theme</i>	653

**Il punto su...**  
*Segretezza della camera di consiglio  
e diritto all'informazione*



MARGHERITA CASSANO

IL SEGRETO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO <sup>(\*)</sup>

SOMMARIO: 1. I principi processuali in tema di deliberazione collegiale. – 2. Le ragioni sottese alla scelta della segretezza. – 3. Il rifiuto della segretezza come strumento di schematizzazione del processo deliberativo e della motivazione del provvedimento.

1. *I principi processuali in tema di deliberazione collegiale*

Secondo l'ordinamento processuale civile e penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale è un atto unitario, alla cui formazione concorrono, con gli stessi doveri e in posizione di parità, i singoli componenti del collegio.

Pertanto, la deliberazione finale non costituisce la somma delle distinte volontà dei diversi membri, bensì una loro sintesi ragionata, emanata nel rispetto della regola maggioritaria che rende la decisione impersonale e imputabile al collegio nella sua interezza.

In tal senso depongono univocamente le disposizioni contenute nel codice di procedura civile. In particolare l'art. 276 c.p.c. prevede, in caso di mancata formazione della maggioranza in occasione della prima votazione, un meccanismo di selezione progressiva delle diverse soluzioni fino a che ne residuino soltanto due sulle quali avviene la votazione finale. Tale meccanismo comporta che, in conseguenza delle maggioranze formatesi sulle varie questioni, la decisione espressa dal collegio possa essere diversa da quella che sarebbe stata adottata dai singoli giudici, ove avessero emesso la sentenza in composizione monocratica.

La regola sinora illustrata opera anche per il giudizio d'appello e per quello di cassazione in virtù del richiamo all'art. 276 c.p.c. presente nell'art. 359, per il giudizio d'appello, e nell'art. 380 per il giudizio di cassazione.

Una conclusione del genere non è contraddetta dalle disposizioni (artt. 275 e 738 c.p.c.) che regolano un distinto profilo, quello della relazione sulla causa da parte di uno dei membri del collegio. La relazione è, infatti, funzionale alla conoscenza del processo, delle problematiche da esso poste e delle censure difensive nei successivi gradi di giudizio ed è prodromica ad una informata e consapevole

<sup>(\*)</sup> Testo dell'intervento al convegno su “*La camera di consiglio tra segretezza e diritto all'informazione*”, Pontedera, 14 novembre 2014.

formazione della volontà in ordine alle singole questioni e alla deliberazione ultima.

In coerenza con i principi generali del sistema processuale, che configura la decisione finale come sintesi coerenziatrice delle diverse impostazioni, l'art. 132 c.p.c. prevede che la motivazione della sentenza debba contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione finale, con chiaro riferimento all'*iter* logico-argomentativo che ha portato alla sua formazione da parte del collegio nella sua interezza e conseguente irrilevanza di eventuali opinioni dissenzienti sia in merito alle singole questioni che al *decisum* finale.

La necessità di una fedele corrispondenza della motivazione al volere espresso dalla maggioranza è la *ratio* sottesa alla previsione che, in caso di dissenso del relatore e su sua richiesta, il presidente possa designare come estensore un altro giudice rispetto alla deliberazione finale che abbia espresso voto conforme alla decisione (artt. 276 c.p.c.; 118 e 119 disp. att. c.p.c.).

L'art. 131 c.p.c., così come modificato dall'art. 16 della l. n. 117 del 1988 – in base al quale «dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise» – non rappresenta una deroga alle regole in precedenza richiamate, bensì soltanto l'espressione della necessità di ricostruire il processo formativo del volere con esclusivo riferimento al profilo attinente alla responsabilità civile del giudice.

Il criterio della deliberazione a maggioranza nel caso di organo giudicante collegiale è affermato anche dal codice di procedura penale. L'art. 527 c.p.p. prevede che ogni giudice manifesti la propria opinione e voti ogni singola questione secondo l'ordine logico-giuridico stabilito dal primo comma della predetta disposizione, ossia partendo dalle questioni preliminari non ancora decise e da ogni altra questione di natura processuale, oggetto di separata analisi e antecedente l'esame del merito, comprensivo dei profili in fatto e in diritto riguardanti l'imputazione, nonché, in caso di accertata responsabilità, l'applicazione della pena e di eventuali misure di sicurezza e la responsabilità civile.

Ciascun giudice deve manifestare la propria opinione ed esprimere il proprio voto su ogni questione, indipendentemente dalla posizione assunta e dal voto espresso circa gli aspetti già esaminati, secondo una concezione dialettica della deliberazione che sottende la possibilità di un mutamento del proprio convincimento da parte del singolo giudice alla luce degli apporti argomentativi forniti dagli altri colleghi nel corso della camera di consiglio.

L'art. 527, comma 2, c.p.p. disciplina, oltre all'ordine di trattazione delle diverse questioni, anche l'ordine della votazione che inizia dal giudice con minore anzianità di servizio per finire al presidente che coordina la discussione ed espri-

me per ultimo la sua opinione al fine di scongiurare ogni forma di potenziale condizionamento derivante dal ruolo da lui rivestito.

La medesima esigenza è sottesa alla regola in base alla quale, nelle Corti d'assise, votano per primi i giudici popolari a partire da quello più giovane di età e, successivamente, i giudici togati, a partire da quello *a latere*.

Mutuando il meccanismo di selezione progressiva del voto previsto dal codice di rito civile, l'art. 527, comma 3, c.p.p. stabilisce che, in presenza di una pluralità di opinioni sul trattamento sanzionatorio (quantità della pena e applicazione di misura di sicurezza), i voti relativi alla sanzione più grave e che non abbiano riscosso la maggioranza siano accorpati a quelli espressi per la sanzione gradatamente meno grave e così via fino a quando non si forma una maggioranza.

Nei casi in cui i voti si equivalgano, il codice di rito introduce un ulteriore criterio di formazione della volontà collegiale che assume particolare rilievo negli organi giudicanti a composizione pari, quali le Corti d'assise: in attuazione del più generale principio del *favor rei*, in caso di parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

Pur se la normativa non prende in espressa considerazione il caso in cui vi siano, in numero superiore a due, opinioni diverse su questioni di fatto o di diritto, è da ritenere che possa farsi ricorso, stante l'identità di *ratio*, al sistema di votazione per esclusione, espressamente regolato dal codice di rito civile, e che, quindi, poste in votazione due soluzioni, quella che riscuote i maggiori consensi sia successivamente posta in votazione con quella residua.

È significativa la circostanza che non siano previste sanzioni di alcun tipo per l'inosservanza delle disposizioni sinora illustrate: tale scelta può esser letta come indice della volontà del legislatore di riservare specifica ed esclusiva attenzione alle regole di funzionamento interno dell'organo collegiale e alla tutela della segretezza del processo deliberativo – assistito da un'apposita disposizione incriminatrice (art. 685 c.p.) – che si manifesta all'esterno come un atto unico e da cui non emergono opinioni e voti dissenzienti.

Come si desume dalla lettura logico-sistematica degli artt. 525 e 527 c.p.p., la chiusura del dibattimento individua la fase cronologica in cui deve intervenire il provvedimento che definisce il processo e trova applicazione, in coincidenza con l'adozione della sentenza in camera di consiglio, la regola della segretezza della deliberazione. Una conferma a tale ricostruzione proviene dall'elaborazione giurisprudenziale sulla partecipazione alla camera di consiglio, nei giudizi dinanzi alla Corte d'assise, dei giudici popolari supplenti. Al riguardo la giurisprudenza osserva che la partecipazione dei predetti giudici popolari supplenti alla camera di consiglio in una fase anteriore alla chiusura del dibattimento non solo non costituisce violazione della segretezza della deliberazione, ma è pienamente giustificabile alla luce della necessità di renderli disponibili, in vista di una decisione interlocutoria, a

sostituire permanentemente, in presenza dei relativi presupposti, un altro giudice popolare assente o impedito.

## 2. *Le ragioni sottese alla scelta della segretezza*

Così delineati, nelle loro linee essenziali, i principi processuali che regolano la deliberazione collegiale in ambito civile e penale, si tratta di individuare le ragioni giustificative della regola della segretezza della camera di consiglio.

Premesso che essa non ha un fondamento costituzionale, ma costituisce materia di scelta legislativa (Corte cost. sent. n. 18 del 19 gennaio 1989), un primo senso ad essa sotteso può essere colto nella volontà di assicurare una precondizione per il sereno e corretto sviluppo del processo decisionale e l'adozione di un provvedimento finale che rappresenti la sintesi ragionata delle diverse opzioni emerse nel corso della discussione in camera di consiglio, a prescindere da qualsiasi potenziale condizionamento esterno.

In tale prospettiva, il tema della segretezza della deliberazione s'intreccia con i principi di indipendenza e d'imparzialità che trovano un presidio nella Carta fondamentale. In più occasioni la Consulta ha affermato (sentenze 3 maggio 1974, n. 128; 27 marzo 1969, n. 60) che il principio dell'indipendenza è finalizzato a tutelare l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione *super partes* che escluda qualsiasi interesse, sia pure, indiretto, alla causa da decidere. Spetta alla legge garantire, in ugual modo, l'assenza di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, predisponendo tutti gli strumenti indispensabili in vista di una decisione obiettiva. Compete al legislatore approntate tutte le misure idonee per renderla libera da timori, condizionamenti, forme di prevenzione, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto gli impongono la sua coscienza e le sue conoscenze giuridiche (Corte cost. sent. n. 60 del 27 marzo 1969; sent. n. 128 del 3 maggio 1974; sent. n. 2 del 14 marzo 1968).

La Costituzione ha inteso assicurare l'indipendenza dei giudici garantendo la non interferenza nel loro operato degli altri poteri dello Stato (art. 104, comma primo), l'esclusione di ogni gerarchia all'interno della magistratura (art. 107, comma terzo), la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma secondo) e, inoltre, prevedendo organi di autogoverno (artt. 104 e 108).

Tanto precisato occorre evidenziare che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari quale garanzia della loro indipendenza né, a tal fine, impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissenzianti all'interno del collegio. Ciò posto, la *ratio* della disciplina processuale in tema di non conoscibilità dei voti espressi dai

componenti del collegio sulle singole questioni affrontate può essere colta nell'esigenza di garantire la massima serenità e obiettività nello svolgimento della delicata attività d'interpretazione ed applicazione delle norme, a prescindere dalle aspettative dei singoli o di gruppi portatori di interessi e dalle ricadute delle decisioni giudiziarie nei diversi ambiti, a partire da quelli sociali ed economici.

Valutata in tale ottica, la regola assume un particolare rilievo, soprattutto se correlata ai seguenti profili:

1) tipologie di processi per reati di elevato allarme sociale: basti pensare a quelli in materia di terrorismo e di criminalità di stampo mafioso;

2) particolare rilevanza del processo in determinati contesti territoriali: il pensiero va, a mero titolo esemplificativo, ai processi per disastri ambientali o per omicidi colposi plurimi nell'ambito di attività industriali che costituiscano una risorsa economica essenziale per il territorio, ai processi per reati societari e fallimentari che abbiano pesanti ripercussioni sulle attività produttive di una determinata zona e sull'occupazione;

3) processi indiziari che dividono l'opinione pubblica e che abbiano una particolare risonanza giornalistica, fenomeno quest'ultimo in progressiva accentuazione a seguito della preoccupante tendenza ad instaurare processi mediatici paralleli a quelli che si svolgono nella loro sede naturale e a sollecitare morbide forme di attenzione rispetto a gravi delitti piuttosto che la comprensione delle loro cause e il rispetto dovuto ad ogni persona in coerenza con il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost.;

4) la complessità dell'intervento giudiziario rispetto a nuovi diritti che non siano oggetto di espressa disciplina legislativa con conseguente necessità di evitare la delegittimazione di taluno dei contrapposti valori in gioco, di scongiurare i conflitti che potrebbero derivarne, di consentire una flessibilità di risposta rispetto ad una realtà in divenire che evolve con una velocità di gran lunga superiore rispetto alla complessità del procedimento legislativo.

Un'ulteriore valenza della opzione legislativa in favore della segretezza può essere colta sul "versante interno": sotto questo aspetto si spiega con la necessità di garantire la piena autonomia e libertà interpretativa del singolo collegio giudicante rispetto a difformi indirizzi interpretativi maturati all'interno del medesimo ufficio in diversa composizione o a questioni in precedenza trattate da altre articolazioni giudiziarie e motivatamente non condivisi oppure rispetto a decisioni adottate, relativamente allo stesso procedimento, in una precedente fase processuale o in un differente grado di giudizio. In tale ottica la segretezza può contribuire a rafforzare una delle precondizioni per la piena esplicazione della effettività dei controlli giurisdizionali e per una reale dialettica processuale rispettosa dei principi del giusto processo.

Un ulteriore significato della segretezza può essere individuato nell'esigenza di

prevenire possibili forme di impropria personalizzazione della funzione giudiziaria e di identificazione di determinate scelte, di tipo interpretativo o applicativo, con taluni magistrati, con conseguente disaffezione del corpo sociale nei confronti dell'ordine giudiziario complessivamente inteso e della funzione giudiziaria.

Tale affermazione appare coerente con un sistema, quale il nostro, in cui i giudici non hanno una legittimazione di tipo elettivo e non sono, quindi, chiamati a rispondere "politicamente" delle scelte compiute, bensì hanno una legittimazione di tipo professionale all'interno di un quadro ordinamentale della loro azione, imprescindibilmente connotato dalla soggezione esclusiva alla legge e dal conseguente schema razionale del discorso giustificativo della decisione come strumento per esplicitare le ragioni sottese ad una determinata deliberazione e per rendere possibile alle parti e, più in generale, alla collettività, il controllo sul ragionamento seguito dal giudice.

### 3. *Il rifiuto della segretezza come strumento di schematizzazione del processo deliberativo e della motivazione del provvedimento*

L'aspetto inerente alla segretezza delle opinioni espresse da ciascuno dei componenti del collegio deve essere tenuto distinto da quello relativo alla rappresentazione esterna dei motivi della decisione adottata. Segretezza della camera di consiglio non significa, infatti, rinuncia a confrontarsi, nell'ambito della motivazione del provvedimento, con i rilievi critici maturati nel corso della camera di consiglio da parte del giudice dissenziente e con opzioni interpretative rimaste minoritarie.

Tale fondamentale distinzione consente di ridimensionare fortemente il problema della c.d. *dissenting opinion* e di riaffermare, attraverso l'irrinunciabile valore della "complessità" della motivazione, i valori insiti in essa: la capacità di ascolto e di confronto, nella consapevolezza che la deliberazione è discutere, ragionare insieme; la consapevolezza che, in un organo collegiale, ogni giudice ha bisogno dell'apporto altrui per un'adeguata comprensione; la ricerca del dubbio metodico come chiave di comprensione del reale. Una decisione è tanto più autorevole in quanto esamini, sia pure al fine di confutarle, le possibili diverse letture prospettate non solo dalle parti, ma anche dai singoli componenti del collegio, affronti i difformi orientamenti interpretativi maturati sulla singola questione ed espliciti razionalmente le ragioni per le quali gli stessi non sono ritenuti condivisibili.

La struttura unitaria del *decisum*, come sintesi impersonale di convincimenti e volontà riferibili al collegio nel suo insieme, non equivale, quindi, a schematismo decisionale, a semplificazione argomentativa, a predominio culturale della tesi maggioritaria, a sottovalutazione delle prospettazioni minoritarie, a sterile unanimità.

La motivazione ascrivibile al collegio nel suo complesso non può essere ridut-

tivamente intesa come banalizzazione o pretermissione delle tesi contrarie o come semplificazione in forma autoritativa di un dibattito articolato e vivace: una deliberazione assunta a maggioranza è, infatti, tanto più autorevole in quanto si confronti con le prospettazioni contrarie emerse nel corso della discussione in camera di consiglio sulle varie problematiche.

Ciò si traduce in una maggiore completezza informativa, in un *iter* argomentativo più approfondito ed esauriente, costituente l'approdo razionale della deliberazione dopo il vaglio critico delle tesi antagoniste, in una più puntuale verifica di corrispondenza tra il materiale probatorio esistente e il contenuto della pronuncia, nell'effettivo rispetto della regola dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*.

Infine, la motivata confutazione delle diverse prospettazioni permette la delimitazione del perimetro cognitivo nelle successive fasi processuali, agevola la ste-sura di impugnazioni effettivamente rispettose della prescrizione concernente la specificità dei motivi, può prevenire impugnazioni dilatorie con positive ricadute sulla ragionevole durata dei processi.

Se la motivazione costituisce l'espressione di un complesso lavoro collegiale e la fedele rappresentazione della ragionata sintesi operata, dopo un doveroso approfondimento e un attento dibattito nella camera di consiglio, mal si comprende la tendenza, talora rilevabile anche in alcune sentenze della Corte di Cassazione, a rifiutare il ruolo di estensore della motivazione del provvedimento, quando la tesi sostenuta dal relatore sia rimasta soccombente. Il ruolo dell'estensore è, infatti, quello di esprimere, in maniera oggettiva, l'*iter* formativo del processo decisionale nelle sue scansioni logiche e nella progressione argomentativa e di illustrare la sintesi finale a prescindere dalle convinzioni personali. L'esperienza insegna che talora le sentenze più efficaci ed autorevoli sono proprio quelle redatte dal giudice la cui tesi non è stata accolta, essendo ad esse sotteso un forte impegno di fedeltà al deliberato collegiale.

Avallare, invece, prassi diverse produce due conseguenze negative: l'affermazione impropria dell'individualismo in opposizione alla dimensione collegiale; l'elusione della regola processuale a fronte di una ben precisa scelta legislativa in favore della segretezza della camera di consiglio.

Per quanto attiene all'etica professionale del magistrato, la segretezza non può diventare l'usbergo per giustificare forme di inerzia intellettuale del singolo giudice componente il collegio, per delegare agli altri colleghi la delicata e difficile opera di ricostruzione del fatto e di applicazione delle norme di legge sostanziale e processuale.



## HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano

DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell’Università di Perugia

MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione

GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

EMANUELE CORN – Research fellow nell’Università di Antofagasta (Cile)

CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”

OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell’Università di Foggia

ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell’Università di Roma Tre

ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell’Università di Valencia (Spagna)

ANTONIO GULLO – Professore associato nell’Università di Messina

ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Trento

FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell’Università di Ferrara

ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell’Università LUM Jean Monnet

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell’Università di Firenze

DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena

OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez

FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell’Università di Ferrara

DANIELE NEGRI – Professore associato nell’Università di Ferrara

RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell’Università di Macerata

GIORGIO PINO – Professore associato nell’Università di Palermo

MARIO PISANI – Professore emerito nell’Università di Milano

LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione

GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Milano

FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano

MICHELE TARUFFO – Professore nell’Università di Girona (Spagna)

GIOVANNI TUZET – Professore associato nell’Università Bocconi di Milano

DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell’Università di Nottingham (Regno Unito)

PAOLO VERONESI – Professore associato nell’Università di Ferrara

CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell’Università Jaume I di Castellón de  
la Plana (Spagna)

LUCIANO VIOLANTE – Professore nell’Università di Camerino

THOMAS WEIGEND – Professore nell’Università di Colonia (Germania)

FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell’Università di Milano “Bicocca”

## Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.  
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

## Revisori

Elio R. Belfiore	Giulio Illuminati	Vania Patanè
Marta Bertolino	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto Cadoppi	Sergio Lorusso	Massimo Pavarini
Giampaolo Demuro	Vincenzo Maiello	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Carlo Piergallini
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Tommaso Rafaraci
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Lucia Risicato
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Placido Siracusano
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Luigi Stortoni
Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda	Paolo Veneziani
Gabriele Fornasari	Sergio Moccia	
Roberto Guerrini	Vito Mormando	

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di settembre 2015